

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

INDAGINE CONOSCITIVA

SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'INPS A SE-
GUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIO-
NALE N. 240 DEL 10 GIUGNO 1994 IN MATERIA DI
PENSIONI INTEGRATE AL MINIMO

3° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1994

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 13 e <i>passim</i>	FABBIETTI	Pag. 9, 14, 15
DE LUCA (Progr. Feder.)	11, 12, 16 e <i>passim</i>	FRANCO	13
DANIELE GALDI (Progr. Feder.)	15	MENICACCI	6, 12, 14 e <i>passim</i>
		MINELLI	4, 11, 12 e <i>passim</i>
		MOLLICONE	10
		NURCHIS	8

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i dottori Raffaele Minelli e Francesco Piu, in rappresentanza della CGIL Pensionati; i dottori Livio Feletti e Fabio Menicacci, in rappresentanza della CISL Pensionati; i dottori Antonino Franco e Antonello Nurchis, in rappresentanza della UIL Pensionati; i dottori Liano Fabbietti e Nazzareno Mollicone, in rappresentanza della CISNAL pensionati.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione finanziaria dell'INPS a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 10 giugno 1994 in materia di pensioni integrate al minimo.

Do il benvenuto ai rappresentanti della CGIL pensionati, della CISL pensionati, della UIL pensionati e della CISNAL pensionati, ringraziandoli per aver aderito al nostro invito.

La nostra Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva a seguito della vicenda ormai a tutti nota come il «buco dell'INPS», di cui sono sicuro conoscerete tutti i particolari. In questo contesto abbiamo sentito il commissario dell'INPS e alcuni elementi li abbiamo acquisiti nel corso di una audizione con il Ministro del lavoro. Ci è sembrato necessario approfondire ancora la materia; per cui abbiamo chiesto altri dati al commissario dell'INPS e siamo in attesa di risposte. Poiché siamo convinti che una serie di elementi di conoscenza siano anche in vostro possesso, vorremmo integrare ed incrociare tutti i dati in modo da avere un quadro complessivo della vicenda.

C'è un punto che ci interessa chiarire prima di tutto. Si è parlato di varie cifre, in più o in meno, e ormai si cominciano ad avere, in proposito, orientamenti abbastanza definiti. Molto meno chiara ci risulta invece l'incidenza di questa vicenda sui singoli. Si sono lette dichiarazioni di chi asseriva che la sentenza incideva soprattutto su titolari di pensioni molto modeste, ma si è anche scritto che potevano darsi dei casi in cui ciò non fosse esatto. A noi non sembra che ciò sia corretto e vorremmo sapere da voi quale tipologia di soggetti è interessata da questa vicenda. In altre parole, i soggetti passivi interessati, in quale fascia di reddito da pensione si collocano e in che modo incidono le varie decisioni sulle loro pensioni? Ci interessa arrivare anche a qualche dato disaggregato per capire quali conseguenze comporterà nell'immediato la decisione assunta dalla Corte costituzionale, al di là anche di quel che riguarda il recupero degli arretrati. Vorremmo sentire il vostro pensiero in ordine a questo punto. Attualmente infatti c'è una decisione della Corte costituzionale, ma non ci sono ancora impegni sicuri per quanto riguarda la sua attuazione; si può distinguere fra attuazione a regime

per l'avvenire e per quanto riguarda il recupero degli arretrati, ma tra le varie cose proponibili l'unica su cui non si può discutere è che non si dia corso ad una decisione dell'Alta Corte.

Ci sono poi altri elementi che noi desidereremo chiarire. Si è discusso molto se gli oneri che l'INPS dovrà sopportare appartengano al novero di quelli che vengono definiti previdenziali oppure a quelli assistenziali; anche su questo vorremmo conoscere la vostra opinione.

MINELLI. Cercherò di seguire lo stesso ordine che il Presidente ha utilizzato nella sua esposizione. In primo luogo mi soffermerò sulle caratteristiche della figura prevalente tra gli aventi diritto e se è possibile che qualcuno stia al di fuori di una fascia bassa di reddito.

Credo che vada tenuto presente che, nella fase di prima applicazione, il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 prevedeva come punto di riferimento per tutte le pensioni 26 volte l'importo mensile del minimo relativo al fondo pensioni lavoratori dipendenti. A questo punto al 1° ottobre 1983 la cifra di riferimento per avere diritto al minimo era di 7.177.300 lire, vale a dire 276.050 per tredici mensilità, per due. Vi era dunque questo livello che non poteva essere superato per avere diritto al minimo. Quindi, certamente la fascia di reddito è bassa. La figura tipica prevalente è quella di una donna anziana che gode, oltre che di una pensione diretta integrata al minimo, anche di un'altra; nella maggior parte dei casi — dico questo per un dato statistico — si tratta di una pensione indiretta derivante dalla morte del coniuge, oppure, eventualmente, di un'altra pensione ottenuta con una contribuzione minima e proveniente da uno dei vari fondi di contribuzione attivati nell'arco della vita.

C'è anche da tener presente che parliamo di lire del 1983 e di un minimo garantito di 298.550 lire valido per il lavoro dipendente, perchè per le gestioni dei lavoratori autonomi il minimo di allora era di 250.100 lire per le pensioni di vecchiaia e ai superstiti, mentre ancora più basso era quello per le pensioni di invalidità. Pertanto, il punto più alto dei minimi di allora era costituito proprio da questo reddito annuale di 7.177.300 lire.

Posso rispondere tranquillamente, quindi, che questa fascia sta a ridosso — stava allora e sta ancora oggi — di quella che, secondo gli *standards* europei, viene considerata la soglia della povertà. La stessa commissione di inchiesta sulla povertà ha individuato in quella che ho definito la figura prevalente (una donna anziana e sola poichè, in linea di massima, il coniuge è morto) un sottoinsieme a rischio proprio perchè solitamente rischia di scivolare nell'area dell'indigenza. Tutte le indagini dimostrano infatti che le donne sole e il cui livello di reddito è inferiore al milione rappresentano un sottoinsieme particolarmente delicato e a rischio sociale di scivolamento nell'indigenza.

Per questi motivi la sentenza, a nostro parere, costituisce per certi aspetti una boccata d'ossigeno per una figura sociale che dovrebbe essere particolarmente tutelata. Fino ad oggi non si sono visti particolari interventi legislativi a sostegno del suo livello di autonomia economica; basti pensare che non è previsto, ad esempio, alcun particolare alleggerimento per l'imposizione sulla casa: neanche per l'ICI si è riusciti ad esentare questa fascia sociale.

Tenendo presente questo dato, dunque, certamente sarebbe opportuno che il legislatore e, per quanto di competenza, l'Esecutivo mettessero immediatamente a regime la soluzione proposta dalla Corte costituzionale. Visto che il meccanismo è ancora in funzione e non viene bloccato, ovviamente il debito che l'INPS stima in 32.500 miliardi ogni mese aumenterà della quota parte di quanto dovuto a questa platea. Pertanto, la prima operazione da fare sarebbe quella di rispondere immediatamente per il contingente a quanto stabilito dalla sentenza. Quindi, occorrerebbe portare il minimo alla misura cristallizzata (298.550 lire mensili per i lavoratori dipendenti e 250.100 lire per quelli autonomi) in modo da bloccare il meccanismo come dinamica di accrescimento. Questo eviterebbe, tra l'altro, la continua rincorsa di una valanga che è destinata altrimenti ad ingigantirsi.

Contemporaneamente, considerata la dimensione del debito e la complessità dell'operazione, in molti casi bisognerebbe accertare chi sono oggi gli aventi diritto, ad esempio, verificando l'asse ereditario. È evidente che questa fascia della popolazione è soggetta più dalle altre ad un processo di riduzione e dopo dieci anni in molte situazioni non ci sarà più il soggetto titolare. Si tratta di una questione estremamente delicata. Come abbiamo già detto anche nel passato, le cifre, per forza di cose, devono essere a stima. Per noi è necessario un «delta» (differenziale) in più o in meno rispetto ad un campione (e pensiamo che questo sia stato il lavoro svolto dall'INPS nel definire i primi conteggi): questo «delta» è in funzione di una definizione della platea e di un calcolo che va fatto caso per caso. Certamente, una funzione che contemperi le esigenze del bilancio dello Stato e che si faccia carico dell'intervento riparatore, secondo noi, in ogni caso non può non tener conto di alcune particolarità di tale platea.

Innanzitutto, in molti casi abbiamo a che fare con persone molto avanti negli anni. Se per impossibilità economico-finanziarie il legislatore non intende corrispondere immediatamente quanto dovuto, ritenendo quindi di dilungare in più esercizi finanziari il pagamento del debito, ovviamente dovrebbe immaginare una percentualizzazione del dovuto inversamente proporzionale all'età del soggetto. Ad esempio, sarebbe opportuno corrispondere a tutti coloro che hanno un'età superiore ad ottant'anni - e che quindi hanno una speranza di vita naturalmente ridotta rispetto alle altre fasce di età - una percentuale maggiore all'inizio, da un lato, per consentire loro di veder effettivamente riconosciuto, su questa terra, un diritto sancito dalla Corte costituzionale, dall'altro, per evitare che il pagamento vada semplicemente ad incrementare patrimoni per i quali non c'è la stessa urgenza. In qualche caso, infatti, questo diritto verrà riconosciuto agli eredi che magari non hanno la stessa necessità di questi soggetti. Ecco perchè occorre pensare ad un intervento che si faccia carico delle diverse fasce di età, corrispondendo una percentuale molto alta per il primo anno di intervento e poi riducendola nel tempo.

La questione del rapporto tra previdenza ed assistenza è ampiamente dibattuta da parte degli esperti di diritto previdenziale. D'altra parte, la Corte costituzionale ha solo ribadito questa distinzione, in quanto nella stessa sentenza si afferma che l'integrazione al minimo è misura prevalentemente ed essenzialmente previdenziale e non esclusi-

vamente assistenziale. Anche la sentenza della Corte ha considerato insieme queste due caratteristiche che appunto costituiscono l'originalità del diritto previdenziale.

Il legislatore ha stabilito che si può avere la corresponsione di un minimo previdenziale, non inferiore ad un certo limite, in presenza di alcuni requisiti. La cifra, nella stragrande maggioranza dei casi, non ha alcun aggancio con quanto svilupperebbe un calcolo puramente attuariale dei contributi: è un minimo che fa riferimento ad alcuni requisiti. È chiaro che c'è un elemento assistenziale ed un elemento previdenziale; per il passato bisognava avere quindici anni di contribuzione (oggi tale limite va crescendo sempre di più) e bisognava aver adempiuto alle modalità previste per l'attivazione di questo diritto.

Allo stesso tempo, il diritto previdenziale prevede un intervento da parte dello Stato. La legge n. 88 del 1989, di riforma dell'INPS e dell'INAIL, all'articolo 37, inserisce l'integrazione al minimo nell'elenco delle prestazioni a totale carico del bilancio statale in quanto misura di carattere assistenziale; quindi, è la stessa legge che stabilisce il carattere solidaristico. Nel passato, c'è stata una lunga disputa dottrinale se si trattasse di solidarietà tra le varie categorie (tra coloro che lavorano e quanti sono in pensione) o a carico della complessità dei cittadini. La legge, da questo punto di vista, ha risolto il dilemma ponendo l'integrazione al minimo a carico del bilancio dello Stato.

Il citato articolo 37, peraltro, se correttamente inteso ed attuato, renderebbe meno drammatico il quadro dei conti dell'INPS poichè darebbe una diversa connotazione ai problemi previdenziali di questo paese, che appunto derivano anche dalla confusione che esiste, ancora oggi, tra assistenza ed intervento previdenziale. Questa commistione, inoltre, al di là di un dato oggettivo, favorisce anche alcune campagne allarmistiche circa la dinamica previdenziale del nostro paese; secondo noi, invece, si utilizza la confusione per incrementare allarmismi, tra l'altro con effetti deleteri, nell'immediato, anche per i conti dello Stato, poichè ovviamente la gente si sta spaventando e sta cercando di uscire al più presto dal sistema previdenziale pubblico, non avendo la certezza del diritto.

PRESIDENTE. Vorrei fare una domanda ai rappresentanti dei sindacati oggi qui presenti. È possibile conoscere il numero delle persone interessate a queste due sentenze e quanti hanno promosso ricorso alla Corte costituzionale, interrompendo quindi i termini di prescrizione?

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono Fabio Menicacci in rappresentanza della CISL Pensionati.

Debbo innanzi tutto premettere che il dato fatto circolare dall'INPS in questi ultimi giorni, relativo a 30-32.500 miliardi di lire, non riguarda il costo della sentenza per i cosiddetti «bititolari», bensì quello totale delle sentenze nn. 240 e 259. Infatti, s'è tanto parlato della sentenza della Corte costituzionale — la n. 240 del 10 giugno scorso —, ma non dei costi e dei beneficiari di un'altra sentenza emessa due giorni dopo l'approvazione della legge finanziaria dello scorso anno, cioè la n. 495, sulle pensioni di reversibilità e di oltre 30 sentenze emanate dalla Corte costituzionale dal 1985 sino ad oggi. Queste ultime non sono state mai

applicate e interessano i bititolari di pensioni con trattamento minimo. Persone cioè che - anche sommando la pensione diretta con quella di reversibilità che dovrebbe essere integrata - raggiungono un reddito complessivo di circa un milione di lire al mese. Come si vede, quindi, non si tratta di persone ricche!

Il trattamento minimo attuale è di 622.000 lire al mese, cui vanno aggiunte circa 283.000 lire mensili di media. I dati in nostro possesso ci dicono che i beneficiari della vicenda sono 1.520.000, di cui 900.000 interessati alla sentenza n. 240 - quella concernente i bititolari, e pertanto riguardante pensionati abbastanza anziani, con decorrenza precedente il 1° ottobre 1983 - e 620.000 interessati dalla sentenza n. 495 dell'anno scorso.

Comprendo che tali numeri possono creare delle difficoltà, però è bene richiamarli perchè altrimenti si parla di sentenze della Corte costituzionale senza riuscire ad individuarne i beneficiari e le conseguenti prestazioni che l'INPS deve corrispondere.

L'altra sentenza cui l'INPS deve ottemperare con il pagamento degli oneri prospettati riguarda sempre i bititolari. Essa non prevede l'integrazione al minimo, ma ribadisce che la pensione di reversibilità, avendo comunque un carattere alimentare ed essendo di tipo previdenziale, deve essere perlomeno pari al 60 per cento dell'importo del trattamento minimo. Di conseguenza, deve essere garantita una percentuale di pensione di reversibilità che, anche per trattamenti successivi al 1° ottobre 1983, corrisponde al vecchio importo cristallizzato a partire da quella data.

Ebbene, cosa volevamo prospettare in questa audizione, al di là dei pochi dati che siamo riusciti a individuare e con molta difficoltà, dal momento che l'INPS da questo punto di vista è divenuto ormai avaro? Infatti, se fino a qualche tempo fa taluni dati statistici sulla vicenda venivano divulgati, dopo il caos che vi è stato sui giornali sull'argomento, l'Istituto è diventato molto parco di notizie. Il vero problema è la soluzione che deve essere data a questa vicenda.

Ha detto opportunamente poc'anzi il collega Minelli che con l'ultima sentenza la Corte costituzionale ha creato il caos, perchè, per la prima volta, ha fatto riferimento al carattere previdenziale e non assistenziale dell'integrazione al minimo. Tuttavia, nella motivazione della sentenza essa non ha fatto alcun riferimento diretto al carattere previdenziale, ma ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione della legge n. 638 del 1983 in cui era prevista l'integrazione al trattamento minimo. Per far ricadere la spesa sul capitolo previdenziale, la Corte avrebbe dovuto dichiarare illegittimo l'articolo di legge istitutivo del trattamento minimo, che stabilisce espressamente l'intervento dello Stato per coprire la differenza di oneri tra la pensione calcolata sulla base dei contributi versati e il tetto di sostentamento.

Non l'ha fatto. Di conseguenza, il problema maggiore è individuare chi deve sopportare gli oneri conseguenti alla sentenza, onde evitare ulteriori limitazioni; vale a dire se deve pagare la collettività oppure i vari fondi di previdenza. In qualità di rappresentanti *a latere* delle Confederazioni, siamo del parere che di questi costi debba farsi carico la collettività attraverso il fisco, anche perchè l'integrazione al trattamento minimo è una di quelle voci rientranti nel famoso articolo 37 della legge

n. 88 del 1989, concernente la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. In base a tale articolo, infatti, lo Stato dovrebbe rifondere annualmente all'INPS una parte di tali gestioni, e precisamente quella relativa alle spese non di natura pensionistica. Ciò però è sempre stato disatteso.

La Commissione poi dovrebbe riflettere anche su un'altra questione. Vi sono numerose altre sentenze a favore dei pensionati cosiddetti bititolari - non soltanto dell'INPS - che sono disattese perchè occorre una legge di spesa per poterle applicare; non ultima, quella concernente i bititolari statali e degli enti locali. Nella scorsa legislatura era stato presentato a tal proposito il disegno di legge n. 1316; ma alla fine il testo, approvato in Senato il 23 dicembre 1993, disciplinava soltanto l'indennità integrativa speciale, cioè la buonuscita degli statali, senza far alcun riferimento alla parte riguardante i pensionati bititolari. Il costo di quella sentenza, previsto in 170 miliardi di lire, ero peraltro contenuto nella finanziaria approvata lo scorso anno e anche in quella dell'anno precedente: mancava soltanto l'approvazione della legge. Ciò significa che, se anche in questo caso faremo trascorrere qualche anno prima di applicare la sentenza, la spesa non sarà più di 170 miliardi, ma lieviterà enormemente.

Ho già detto che le sentenze della Corte costituzionale che riguardano i pensionati sono ormai una miriade; pertanto, se l'INPS non viene spinto ad intervenire prontamente al momento della pronuncia della Corte, rischia di pagare due volte. Infatti, il contenzioso è stato aperto da quasi tutti i soggetti interessati, per cui, alla fine, l'INPS sarà condannato non solo al pagamento della prestazione, ma anche delle spese processuali, degli interessi e della rivalutazione monetaria. Quindi, se ipoteticamente il costo dell'applicazione della sentenza è di 1.000 lire, aggiungendo le spese per il giudizio, gli interessi e la rivalutazione monetaria, certamente si arriverà a 2.000 lire.

Di conseguenza, occorre innanzitutto trovare una soluzione al contingente e per ragionare sull'arretrato. Se non seguiamo questa strada, i costi lieviteranno e certamente gli interessati saranno costretti a ricorrere nuovamente in giudizio e a chiedere, oltre a ciò cui hanno diritto, anche le rivalutazioni di legge. Se troviamo una soluzione, essa deve essere però complessiva, e non riguardare soltanto le due ultime sentenze ma anche le altre rimaste disattese, altrimenti, rischiamo di risolvere un problema, lasciandone aperti altri quattro o cinque, con la conseguenza di aggravare ulteriormente i costi.

NURCHIS. Signor Presidente, mi chiamo Antonello Nurchis e sono un esperto in materia previdenziale della UIL pensionati.

Il terreno è stato già arato dai precedenti interventi, comunque mi vorrei soffermare su alcuni punti.

Innanzitutto vi è il problema degli aventi diritto e dei loro superstiti da riguardare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale in materia. Esso va visto in relazione a coloro che, avendo avuto decurtato il trattamento complessivo pensionistico, possono agire giudizialmente, giusta l'articolo 136 della Costituzione, per avere riconosciuto il loro diritto alle prestazioni arretrate, che spettano in presenza di rapporti

non definiti e quando non vi sia stata una sentenza negativa passata in giudicato.

Per quanto riguarda la spesa, è chiaro innanzitutto che va ripristinata la situazione di diritto a seguito della violazione dell'ordinamento giuridico. Occorre fare, comunque, una distinzione fra pagamento di ciò che è dovuto - cioè il pagamento del minimo cristallizzato al 1983 - e pagamento degli arretrati. Per quanto riguarda gli arretrati, i sindacati capiscono pienamente le gravi difficoltà economiche esistenti. Occorrerebbe concordare modalità operative adeguate affinché lo Stato possa pagare queste somme, eventualmente con possibili dilazioni.

Un altro tema è quello della distinzione tra assistenza e previdenza.

L'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, in effetti, non è chiaro. Occorrerebbe uscire dall'equivoco e definire una volta per tutte la materia, in modo da stabilire che l'integrazione al minimo è una prestazione di natura sostanzialmente assistenziale e come tale, quindi, deve fare carico alla collettività generale, non più alla solidarietà categoriale.

FABBIETTI. Signor Presidente, concordo con i colleghi sulla opportunità che la sentenza della Corte Costituzionale sia messa immediatamente a regime, in quanto riteniamo che il contenzioso sia destinato a salire e di conseguenza ulteriori oneri andranno ad aggiungersi alla spesa ipotizzata.

Lei ha fatto una richiesta ben precisa e ritengo che i dati forniti dal dottor Minelli siano giusti.

Da una pubblicazione ufficiale dell'INPS si evince che nel 1983 le pensioni al minimo erano costituite da 1.773.000 pensioni di vecchiaia e anzianità, con una incidenza sul totale pari al 52,2 per cento; 2.619.000 pensioni di invalidità al minimo, con un'incidenza sul totale dell'83,8 per cento; 792.000 pensioni ai superstiti al minimo, con un'incidenza sul totale del 36,2 per cento. Il totale delle pensioni al minimo ammontava complessivamente a 5.184.000, con un'incidenza sul totale del 59,5 per cento.

Ricordo che questi sono dati ufficiali INPS e non proiezioni.

Dai suddetti dati si evidenzia come nel 1983 la spesa annua per le pensioni minime ammontasse a 6.542 miliardi per le pensioni di vecchiaia; 9.526 miliardi per le pensioni di invalidità e 2.895 miliardi per le pensioni a superstiti, per un totale di 18.963 miliardi, con un'incidenza del 51,1 per cento sul totale.

Negli anni successivi al 1983 si registra un *trend* decrescente nel numero delle prestazioni pensionistiche erogate al minimo. Ad esempio, il numero delle pensioni di vecchiaia ed anzianità passa da 1.773.000 nel 1983 a 1.694.000 nel 1984; 1.615.000 nel 1985, 931.000 nel 1989 fino ad arrivare a 817.000 nel 1992. Questi sono i dati ufficiali per cui le stime le possiamo effettuare su questa base e sul contenzioso aperto dai pensionati. Ciò considerato, noi siamo dell'avviso che la spesa globale si dovrebbe aggirare per tutte e due le decisioni della Corte costituzionale sui 16.000 miliardi. Anche queste stime vanno verificate poichè ad esse dovranno aggiungersi le spese per la rivalutazione e gli interessi legali e ritengo quindi che l'INPS debba fare uno sforzo per fornire dati molto più precisi, perchè è in grado di poterlo fare.

Qualche perplessità sorge, ad esempio, se nell'insieme siano comprese le pensioni in convenzione internazionale. Anche in questo caso si potrebbe aprire un contenzioso poichè la prestazione non contributiva ritenuta assistenziale non era esportabile.

La questione diviene preoccupante perchè in questo caso l'integrazione al minimo delle pensioni è di natura previdenziale.

Sul piano personale non condivido molto la decisione della Corte Costituzionale, perchè il sistema pensionistico italiano, e lo voglio ricordare a me stesso, si basa sul principio previdenziale puro che via via si è snaturato; di solito, le prestazioni erano il corrispettivo della retribuzione versata. Con questo criterio noi abbiamo liquidato in passato le pensioni.

D'altra parte, anche l'articolo 37 della legge n. 88 del 1989 prevedeva la natura assistenziale dell'integrazione al minimo. Ora si apre un capitolo nuovo e quindi c'è urgenza di rivedere tutto il sistema previdenziale come del resto andiamo ribadendo da tanti anni.

Abbiamo presentato, fin dal 1984, una proposta di legge alla Camera dei deputati, la n. 2181, per separare nettamente gli oneri previdenziali da quelli assistenziali; ora è giunto il momento di dare la grande riforma del settore; così non si può più andare avanti perchè si va verso la bancarotta.

Dobbiamo capire bene che il sistema previdenziale pubblico non può essere scardinato in nessun modo; dobbiamo salvaguardarlo. Tutto il discorso sulla privatizzazione e le pensioni integrative lascia l'amaro in bocca poichè non sappiamo dove arriveremo con questi criteri riformatori.

Un'altra questione che volevo sottolineare è che questa sentenza propone un problema molto serio e cioè, se è vero che le due pensioni vanno integrate insieme, tutte e due al minimo, si crea un precedente secondo il quale oggi anche la pensione sociale dovrebbe attestarsi sull'insieme delle due somme. Sono due pensioni che vanno integrate. Questo è il principio e dovrebbe essere valido anche per coloro che hanno un trattamento inferiore al minimo; che disparità di trattamento si verrebbe a determinare tra gli uni e gli altri, cioè tra coloro che hanno avuto la fortuna di ottenere due pensioni integrate al minimo e gli altri?

Ad esempio, sappiamo che nel settore dell'emigrazione all'estero vi sono 5.000 pensioni il cui ammontare è di 5.000 lire mensili, quindi dobbiamo integrare e aggiungere. Con la sentenza della Corte costituzionale si è creato un nuovo tetto pensionistico che comporta l'integrazione di tutte e due i trattamenti.

MOLLICONE. Vorrei fare un'integrazione. Lei, signor Presidente, ha posto il quesito riguardante la previdenza e l'assistenza. Ebbene, noi siamo d'accordo con la posizione espressa in proposito dalle altre Confederazioni: in questo caso si tratta integralmente di una questione che fa capo all'assistenza e quindi il conseguente onere deve considerarsi a carico della fiscalità in generale e non dei vari gradi di previdenza.

Su un'altra questione posta dal Presidente, il dottor Minelli, che mi ha preceduto, ha avanzato una proposta circa il pagamento degli arretrati ai pensionati di una certa età. Ricordo che al riguardo c'è un prece-

dente specifico, ossia il riconoscimento ai dipendenti statali in pensione dell'indennità integrativa speciale, la cosiddetta buonauscita, che viene calcolata con criteri differenziali a partite dall'età in cui è stata maturata. Il Governo quindi potrebbe agganciarsi, in via di prassi, a questo precedente, dal momento che, a partire dal dicembre di quest'anno, l'indennità integrativa speciale comincerà ad essere liquidata ai pensionati statali con criteri differenziati.

L'ultima considerazione che si potrebbe fare in riferimento a quanto è stato detto da altri colleghi è che, indubbiamente, va fatta una censura nei confronti dei Governi che hanno predisposto le precedenti leggi finanziarie. Era evidente, infatti, che le sentenze, che si accavallavano l'una sull'altra, della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e dei diversi tribunali, comportassero dei costi di bilancio dello Stato. Ora lo Stato si trova a dover fronteggiare un onere imprevisto; forse saggezza amministrativa avrebbe voluto che nelle leggi finanziarie degli anni passati fosse indicato per lo meno un importo cautelativo per tali oneri.

DE LUCA. Vorrei rilevare che l'integrazione al minimo, secondo la recente sentenza della Corte, non spetta su più pensioni, ma su una soltanto; le altre - come è stato giustamente detto da alcuni sindacalisti - rimangono cristallizzate al 1983. Vorrei quindi sapere a quanto ammonta, secondo voi, la differenza fra l'importo cristallizzato del 1983 e l'importo mediamente maturato. Secondo i miei calcoli, di massima, si dovrebbe trattare di circa 150.000 lire mensili. Infatti, la differenza non è così automatica, perchè ogni pensionato aveva maturato nel 1983, in base ai contributi versati, una certa pensione, per cui, in sostanza, l'integrazione cristallizzata va da 1.000 a 300.000 lire al massimo.

MINELLI. Va tenuto presente che la difficoltà dei calcoli deriva dal fatto di dover considerare una serie di parametri; al limite, tale calcolo dovrà essere il risultato di una sommatoria di casi individuali. Infatti, bisognerà calcolare la pensione caso per caso e qui dobbiamo tener presente la differenza sostanziale tra le pensioni a calcolo del settore autonomo (circa 150.000 casi) e quelle relative al lavoro dipendente (circa 250.000 casi), secondo le prime cifre fornite dall'INPS della platea degli interessati. Le pensioni a carico del lavoro autonomo sono mediamente più basse di quelle a carico del lavoro dipendente di circa il 30 o 40 per cento. Credo che la prevalenza, nel settore autonomo, sia di pensioni a calcolo estremamente più basse, al di sotto, in linea di massima, delle 80-90.000 lire del 1983. Al di sopra di questa cifra ovviamente si colloca il costo della prestazione per il lavoro dipendente, ma anche in questo caso con ampi differenziali in funzione delle varie modalità di calcolo, del peso del periodo finale e della distanza delle ultime retribuzioni dal momento del pensionamento. Il sistema di calcolo, tra l'altro, non è mai riuscito a sanare la distanza tra il periodo lavorativo finale e l'anno in cui la prestazione è effettivamente partita. Ripeto, va fatto un calcolo caso per caso perchè tra l'altro, come sapete, le indicizzazioni hanno avuto un percorso diverso. Infatti, c'è una storia delle indicizzazioni nel nostro paese con caratteristiche, cadenze, indici di riferimento che sono andati evolvendosi con la comparsa, la modifica e la scomparsa di al-

cuni automatismi. Basterebbe pensare al sistema di aggancio delle pensioni alle retribuzioni, che è cambiato notevolmente nel corso degli anni. Ora, secondo me, per compiere questi calcoli, l'INPS avrà bisogno di programmi laboriosi e tempi tecnici non brevi.

DE LUCA. Secondo me, probabilmente, la differenza, fra quello che l'INPS paga oggi e quello che dovrà pagare a seguito della sentenza della Corte costituzionale, non dovrebbe eccedere le 210.000 lire al mese.

MINELLI. Anch'io ritengo che sia così, senatore De Luca.

MENICACCI. Per l'INPS il dato è facilmente ricavabile perchè nel frontespizio dei libretti l'Istituto annota per ognuno la bititolarità di pensioni; l'INPS ha già effettuato il calcolo con i suoi elaboratori. A noi non ha voluto fornire il dato per un semplice motivo, perchè noi, da anni, contestiamo le statistiche INPS fatte con il numero dei contribuenti (i lavoratori attivi) da una parte, e il numero delle pensioni, dall'altra parte. Oggi il rapporto fra il numero di chi lavora e versa i contributi e il numero delle pensioni erogate è di circa l'1-1,18. Noi invece abbiamo fatto un confronto tra il numero di chi versa i contributi e il numero dei pensionati perchè all'INPS, a fronte di oltre 14 milioni di pensioni pagate, risultano quasi 4 milioni di bititolari di pensioni (per supplemento, per reversibilità, eccetera). Ebbene, il rapporto non è più nell'ordine di 1,18, ma è di circa un pensionato ogni due lavoratori attivi.

Questo dato però l'INPS alla Commissione è obbligato a fornirlo; fra l'altro, l'Istituto non ha nessuna difficoltà a compiere questi calcoli perchè il suo elaboratore riesce a scindere le pensioni mensili per differenze di mille lire al mese.

Posso fornire a questa Commissione delle nostre schede tecniche che spiegano la situazione a partire dalla legge n. 638 del 1983 fino ad oggi. Va poi notato che la sentenza della Corte costituzionale non sarà mai applicabile alle pensioni sociali, per il semplice motivo che manca proprio il fondamento del contendere della natura previdenziale. La pensione sociale, infatti, rientra proprio nell'ambito dell'assistenza nuda e cruda.

Si parla di un'integrazione al minimo che comunque è di natura previdenziale, mentre la contribuzione sociale - ripeto - è nell'ambito dell'assistenza. Inoltre, tornando al discorso del collega Minelli relativo al calcolo, molti pensionati potrebbero non avere diritto neanche alla pensione cristallizzata perchè nel 1983 superavano il limite di reddito previsto in quel momento. Pertanto, l'INPS può certamente fare un calcolo veloce in merito al contingente, mentre il problema riguarda l'arretrato, dal momento che può essere pagato in modi diversi. Devo dire tuttavia che, dopo la legge sulle pensioni d'annata, noi sindacati siamo diventati leggermente restii ad accettare uno slittamento dei pagamenti visto che poi questi, per esigenze di bilancio, vengono rinviati di anno in anno.

Quindi, se la richiesta che gli avete fatto è in questi termini, l'INPS è in grado di fornirvi questi dati. Noi siamo impossibilitati perchè l'uffi-

cio statistico dell'INPS, a causa del caos che si è creato, ha voluto che ogni richiesta passasse attraverso il direttore generale, che è stato molto cauto: ci ha comunicato solo il numero degli eventuali beneficiari e nulla di tutto il resto.

Mi permetto anche di consegnare alla Commissione una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, all'ex presidente del Consiglio dei ministri Ciampi e agli ex Ministri del tesoro e del bilancio, che riguarda la questione di cui parlavo prima: il disegno di legge - che risulta approvato, ma mai pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - relativo alle modifiche della disciplina sulle indennità integrative dei bititolari di pensioni dello Stato o degli enti locali ed inoltre il caso oramai eclatante che vede decurtata la tredicesima mensilità di 37.000 lire.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un ulteriore chiarimento. Non ricordo chi ha fatto una critica perchè non è stato previsto un onere nelle poste di bilancio: benissimo. Non ho però sentito critiche all'INPS per la resistenza che l'Istituto ha fatto nelle diverse cause giudiziarie, anche dopo le sentenze della Corte costituzionale: risulta che ci siano migliaia e migliaia di vertenze.

FRANCO. L'INPS su questo versante è criticabile due volte. In particolare, quando il problema è sorto, gli uffici di previdenza delle organizzazioni sindacali dei pensionati CGIL, CISL e UIL chiesero formalmente all'INPS un'interpretazione autentica sugli effetti della legge che non fosse nei soliti termini restrittivi, ma la risposta fu del tutto insoddisfacente in quanto l'INPS dichiarò che l'interpretazione era di pertinenza esclusiva dell'Istituto. Successivamente, a fronte della notevole massa di ricorsi, chiedemmo un ulteriore incontro all'INPS (c'era già l'attuale Commissario, nella veste di presidente dell'ente, e c'era il direttore generale che ora è diventato parlamentare e a cui rivolgo gli auguri). La risposta che ci dettero - voglio dirlo con un termine molto tenue - fu autoritativa: questa è la linea che abbiamo imboccato, del contenzioso non ci interessa molto. Probabilmente, l'Istituto riteneva che il problema si sarebbe risolto diversamente per la consistenza quantitativa del dato: giocava in sostanza sulla quantità.

Non so se il Commissario straordinario dell'INPS, nella sua audizione, li abbia forniti alla Commissione, ma l'Istituto è in grado di comunicare tutti i dati di spesa emergente, riferiti agli aventi diritto e alle revisioni dei trattamenti. L'unico elemento che l'INPS non è in grado di chiarire e sul quale credo sia necessario un confronto (che, tra l'altro, è in corso anche all'interno dei sindacati) riguarda il modo di affrontare in futuro le particolari esigenze di carattere non solo previdenziale, ma anche sociale. Molto probabilmente - ma questa è una considerazione personale e potrebbe essere il modestissimo suggerimento di un cittadino qualunque ai nostri legislatori - occorre tener conto che altrove, in paesi a noi molto vicini, quando ha investito un rilievo non di assistenza sociale pura e semplice ma di Stato sociale, questo problema è stato risolto in un modo che ha toccato la generalità degli interessi dei cittadini: mi riferisco alla tassa di scopo che ha istituito in questo settore la previdenza francese. Forse non è questa la soluzione che si intende proporre ma evidentemente, quando emergono impegni finanziari di questa

dimensione, è la collettività che se ne deve far carico: il problema non può riguardare soltanto un Istituto che, tra l'altro, dovrebbe anche essere rivisitato in sede di riforma. E i primi a chiedere una rivisitazione dell'INPS siamo proprio noi sindacati.

MENICACCI. Innanzitutto, già prima della legge di riordino n. 88 del 1989, l'INPS era comunque sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti del bilancio e del tesoro. Dopo la legge di riordino, il consiglio d'amministrazione ha certamente avuto ampi poteri rispetto alle sentenze, ma l'INPS ha dovuto comunque render conto al Governo. Ogni anno l'Istituto ha sempre meno provveduto ad applicare *tout court* una sentenza, cercando sempre, per forza di cose, l'avallo dell'esecutivo; altrimenti, ora potrebbe dover sborsare i 32.500 miliardi senza trovare un ritorno da parte del Governo all'interno della legge finanziaria.

Per quanto concerne il «buco dell'INPS», lo Stato nell'ultimo anno era debitore nei confronti dell'Istituto di circa 80.000 miliardi e gliene sono stati restituiti soltanto 66.000. Il Governo deve certamente avviare una revisione delle spese per l'assistenza. Bisognerebbe verificare anche gli esborsi per la Cassa integrazione e gli sgravi degli oneri sociali, chiedendo se facciano parte dell'assistenza o della previdenza perchè poi l'Istituto si trova a dover pagare prestazioni previdenziali e assistenziali senza alcuna contribuzione. Dobbiamo continuare a sostenere giustamente l'industria e quindi la produzione nel paese ma l'INPS certamente, non può far fronte con la sola contribuzione previdenziale alle sentenze della Corte costituzionale ed alle spese assistenziali. Di questo passo non sosterrà neanche il contingente. Tenete presente che nel bilancio dell'INPS dello scorso anno vi sono circa 20.000 miliardi di meno dovuti a contribuzione, a partire dai contratti di formazione lavoro, alla contribuzione in agricoltura, agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, eccetera.

FABBIETTI. Signor Presidente, vorrei intervenire ancora perchè debbo dare un chiarimento al senatore De Luca, dal momento che forse non mi sono espresso al meglio. Nel mio precedente intervento ho detto che si apre un nuovo capitolo per quanto concerne il minimo dell'intero sistema previdenziale. Senatore De Luca, non io ma la sentenza n. 240 lo afferma con la difesa dell'INPS. In essa si sostiene testualmente che: «l'INPS obietta che se fosse vero che la doppia integrazione al minimo esprime il minimo indispensabile per garantire al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, si dovrebbero allora ritenere inadeguati tutti i trattamenti pensionistici costituiti da una sola pensione di importo pari a quella individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 463 del 1983». A questo mi riferivo.

Debbo poi rispondere al Presidente che, proprio in base all'articolo 1 della legge n. 88 del 1989, l'INPS è chiamato a svolgere la sua funzione «con criteri di economicità e imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione alla esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto».

Quindi, se responsabilità vi sono, semmai vanno ricercate nei Ministeri vigilanti, poichè mi risulta che l'INPS abbia ricevuto direttive e abbia prospettato tali situazioni ai Ministeri vigilanti. Quindi la situazione era ben nota, così come le sentenze della Corte costituzionale. Il collega che mi ha preceduto ha ricordato poc'anzi che, nell'arco di 9 anni, la Corte ha emesso intorno alle 150 sentenze sulla materia previdenziale, di cui circa 60-70 sono state favorevoli. Quindi, è colpa del legislatore se vi sono leggi poco chiare che danno una diversa e duplice interpretazione; e dobbiamo dire che in questo caso la Corte aveva valutato la questione in due modi diversi. Quindi, in pratica, quando sorge un contenzioso cosa si può fare se non rappresentare ai Ministeri vigilanti, e quindi al Governo, la situazione?

Tra l'altro, vi è il discorso sull'articolo 37 della legge n. 88 del 1989 che è stato già richiamato e a questo proposito, signor Presidente, mi consenta di soffermarmi ancora un momento, perchè ci tengo che ciò resti agli atti. Infatti, qui si intreccia la questione riguardante i trasferimenti e le anticipazioni di Tesoreria. Non so se dobbiamo discuterla in questa o in altra sede, tuttavia, non si può fare a meno di ricordare che la legge n. 88 del 1989 ha stabilito che per tutti gli interventi assistenziali deve esserci il graduale contributo dello Stato; eppure nel 1992, a fronte di 58.500 miliardi per prestazioni assistenziali, l'INPS ha ottenuto dallo Stato soltanto 1.500 miliardi.

Ed allora è inutile chiedersi chi deve pagare: paga l'INPS! Questa solidarietà la sta pagando solo l'Istituto con i lavoratori dipendenti e con i Fondi speciali.

Di qui, dunque, l'urgenza di una riforma previdenziale perchè questi oneri vanno posti a carico di tutta la collettività e non solo del mondo del lavoro dipendente perchè si tratta di oneri di solidarietà sociale.

DANIELE GALDI. Vorrei innanzi tutto ringraziare i rappresentanti dei sindacati qui presenti perchè ci hanno fornito una ricca documentazione, che ci consente peraltro di comprendere meglio quali dati dobbiamo chiedere all'INPS. Abbiamo già ascoltato il Commissario straordinario dell'INPS, ma da lui abbiamo avuto dei dati sempre molto complessivi: 30.000 miliardi di «buco», 1.520.000 di pensioni, 1.000.000 di interessati; ebbene, oggi siamo in condizione di capire che, al loro interno, la varietà è molto più grande e quindi anche le cifre sono modificabili. Di conseguenza, lo spauracchio dei 30.000 miliardi con dei conti precisi alla mano potrebbe anche cambiare.

Vi segnalo una risposta che ho ricevuto dal Commissario straordinario che dovrebbe preoccuparci tutti. Quando gli ho chiesto quanti erano già gli eredi su questo milione di interessati, non ho ricevuto alcuna informazione sul numero perchè la risposta è stata che comunque l'INPS non paga gli eredi. E questo è un problema molto delicato.

FABBIETTI. Ciò è ancora in discussione!

DANIELE GALDI. Quindi, sarebbe utile scorporare anche tali cifre, e vedere quali sono «quelle» — parliamo al femminile come avete fatto poc'anzi voi — ancora in vita e quanti gli eredi: le cose potrebbero cambiare notevolmente.

Tuttavia l'interpretazione, che condivido, della sentenza della Corte costituzionale mi pare metta in risalto il principio che al di sotto del minimo nessuno può andare. Qui si tratta di sancire il diritto di vivere per milioni di persone, che, in mancanza di questa sentenza, vedono in forse la loro sussistenza.

Allora, è urgente giungere ad una riforma che riveda l'intero settore. Mi pare che sia quindi matura la questione del minimo vitale che vada a riassorbire tutte le pensioni di varia natura che oggi esistono e che rappresentano la giungla del nostro sistema. Dobbiamo pertanto approntare una riforma del sistema previdenziale che faccia salvo il principio di un reddito minimo vitale al quale tutti i cittadini hanno diritto.

Non ho domande da fare perchè ho avuto molti chiarimenti dai vostri interventi e quindi credo sia davvero giunto il momento di fare il passo successivo tutti insieme.

MENICACCI. Vorrei intervenire un attimo per rispondere alla senatrice Daniele Galdi. Il Presidente aveva poc'anzi domandato cosa avevano fatto finora i sindacati.

Al di là delle lotte che possono essere state storiche le ultime nostre iniziative risalgono al recente passato. Proprio in questi giorni infatti è stata presentata una legge d'iniziativa popolare di riordino dell'assistenza. Ebbene, credo che, se i senatori sono mossi realmente da spirito guerriero sul discorso del minimo vitale, nell'ambito di tale proposta legislativa vi sia spazio per soddisfare questa esigenza. Con essa chiediamo l'abolizione di una pletora di duplicati di prestazioni per arrivare, non come ha detto il presidente della Corte costituzionale Casavola al diritto a non morir di fame, ma al diritto di continuare a vivere mangiando, che è cosa ben diversa! Al suo interno abbiamo cercato inoltre di fissare quei paletti che permetteranno all'attuale Esecutivo e a questo Parlamento di arrivare, non dico in tempi brevissimi, ma almeno prima dello fine della legislatura, a far chiarezza sulla questione del minimo vitale e dell'assistenza sociale in Italia e su quello che può essere realmente un percorso di assistenza diversa. Qualcuno in Italia vorrebbe cambiare lo Stato sociale, ma forse la maggior parte dei cittadini dovrebbe prima assaggiarlo!

DE LUCA. Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti un dato importante, perchè ognuno deve assumersi le proprie responsabilità.

La prima domanda che vorrei rivolgere ai rappresentanti sindacali è la seguente: è vero o non è vero che, dopo la legge n. 638 del 1983, l'INPS ha ritenuto che la «cristallizzazione» delle pensioni spettasse ai pensionati che non avevano più diritto all'integrazione per limiti di reddito, mentre l'ha negata ai titolari di più pensioni? In altre parole, nella predetta legge, la cessazione della corresponsione dell'integrazione al minimo dipendeva dal superamento di un certo livello di reddito (pari al doppio della pensione sociale). In questo caso il titolare non aveva più diritto all'integrazione e l'INPS ha ritenuto costantemente che a quel signore, che poteva essere, un ipoteso, anche miliardario, andasse applicata la «cristallizzazione», mentre l'ha negata al pensionato, a basso reddito o con reddito solo pensionistico, che fosse titolare di più di una pensione.

MENICACCI. Dopo il 1983 il legislatore ha fatto un ragionamento molto semplice, stabilendo che l'integrazione al minimo veniva legata al reddito personale dell'interessato: fino a due volte l'importo del trattamento minimo veniva garantito il trattamento minimo, da due volte a tre volte il trattamento minimo veniva garantita l'integrazione parziale, oltre tre volte il trattamento minimo spettava la pensione a carico.

DE LUCA. Parliamo della cristallizzazione.

MENICACCI. La cristallizzazione ha riguardato solo le pensioni con decorrenza anteriore all'ottobre del 1983.

DE LUCA. Vi erano due ipotesi ostative al cumulo, una legata al reddito e l'altra legata alla pluritolarità. Nella prima si riteneva che spettasse la cristallizzazione e non l'integrazione al minimo.

Vorrei sapere poi un'altra cosa: possiamo dire che dal 1993 ad oggi sia la giurisprudenza ordinaria a tutti i livelli che la Corte costituzionale abbiamo sempre affermato una tesi contraria a quella dell'INPS?

MINELLI. Come abbiamo già detto, l'atteggiamento dell'INPS è sempre stato considerato da noi negativamente nel corso di questi anni; esso non ha a che fare con la gestione Colombo, ma va fatto risalire al 1985. È da allora che quasi tutti i ricorsi che i nostri legali hanno portato avanti alla magistratura ordinaria (dalle preture fino alla Cassazione) hanno avuto esito positivo. Noi abbiamo vinto circa 3.000 cause. Sono cause nelle quali, tranne rarissimi casi - forse ve ne saranno due o tre - si è dato ragione ai ricorrenti, fornendo un'interpretazione che non poteva che essere quella del riconoscimento del principio costituzionale della garanzia del mantenimento di un adeguato reddito. Ciò oltretutto significava che non si poteva tagliare improvvisamente il reddito delle persone rispetto a quanto avevano goduto fino a quel momento. Ecco perchè occorreva cristallizzare l'importo, per non passare, ad esempio, da 602.000 lire a 300.000 lire, più un *tot*, comunque molto basso.

Questo è quanto; hanno dato sempre ragione a noi e noi abbiamo sempre fatto presente all'INPS - è quello che ricordava il collega Franco - che non vi era motivo per mettere in piedi un contenzioso che aveva già alle spalle - ed era due anni orsono - una mole di sentenze a sfavore che non poteva che far aumentare gli oneri per l'Istituto, dal momento che alle spese dovute per la rivalutazione si sarebbero aggiunte anche le spese processuali. Credo però che da questo punto di vista sia da condannare il complesso dei comportamenti, non solo quello dell'INPS. La responsabilità, infatti, è dell'INPS e degli Esecutivi che si sono succeduti, perchè questi ultimi, nel corso degli anni fino all'ultima legge interpretativa, hanno cercato, in contrasto con lo spirito della Costituzione, di avallare un'impostazione legislativa di carattere restrittivo, legata essenzialmente ai conti drammatici dello Stato. Ma non si può fare questo sulle spalle della povera gente!

DE LUCA. Un'ultima domanda: è vero o no che una norma interpretativa analoga a quella dichiarata incostituzionale era contenuta in quattro o cinque decreti-legge reiterati, contro i quali sono state solle-

vate questioni di costituzionalità che in parte ancora pendono innanzi alla Corte costituzionale?

MINELLI. Il legislatore, in effetti, ha più volte tentato di emanare norme interpretative tendenti ad avallare la posizione dell'INPS. Ecco perchè dico che il responsabile non è solo l'INPS, ma l'Istituto unitamente alla volontà prevalente dei Governi che dal 1985 in poi si sono susseguiti, fino all'ultimo che ha avallato l'interpretazione prevista nell'articolo che oggi la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo.

PRESIDENTE. Mi sembra che abbiamo ottenuto tutti gli opportuni chiarimenti per integrare e completare i dati in nostro possesso. Ringrazio dunque gli intervenuti del contributo fornito e dichiaro conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alla ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA